

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1290, 382, 493, 1062 e 1117-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROSSI)

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1981

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Attuazione della politica mineraria (n. 1290)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1981

Attuazione della politica mineraria (n. 382)

d'iniziativa dei senatori **BONDI, GIOVANNETTI, CHIELLI, POLLIDORO, URBANI,**  
**CIACCI, BACICCHI, FRAGASSI, FELICETTI, ANGELIN, MIANA, BERTONE,**  
**POLLASTRELLI e LA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Attuazione della politica mineraria (n. 493)

d'iniziativa dei senatori DEL PONTE, de' COCCI, FORMA, LOMBARDI, VETTORI e  
LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1979

---

Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicativa  
nel settore minerario (n. 1062)

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PARRINO, CIOCE,  
CONTI PERSINI e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

---

Norme per la incentivazione dell'attività mineraria e per  
la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime  
minerarie (n. 1117)

d'iniziativa dei senatori SPANO, NOVELLINI, PETRONIO,  
SCAMARCIO e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1980

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene sottoposto alla nostra attenzione rappresenta lo strumento con il quale il Governo intende affrontare il problema relativo alla ricerca e alla coltivazione delle materie prime minerarie.

Questo problema, sempre presente nel nostro Paese, ha assunto carattere di particolare rilevanza dopo che la crisi del 1973 ha evidenziato i pericoli che l'instabilità nei rifornimenti e nei costi delle materie prime produce sulle economie industriali.

La crisi energetica ha inoltre determinato un'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica mondiale non solo intorno a problemi di approvvigionamento delle materie prime atte a produrre energia ma, più in generale, circa l'esigenza di fornire al Paese una efficace politica mineraria.

Già molti paesi (tra questi gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania federale, il Canada, la Francia, l'Olanda) hanno adottato legislazioni atte a promuovere ricerche geocientologiche e di coltivazione mineraria, sia al loro interno che al di fuori dei loro confini.

Va aggiunto che l'industria mineraria nazionale vive da molti anni una crisi grave e spesso sottovalutata nel contesto industriale nazionale.

L'attività estrattiva in Italia (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi) ha subito, come indicano fonti del Ministero dell'industria, nell'ultimo decennio, una continua flessione produttiva e occupazionale (v. tabella allegata) dovuta principalmente agli elevati costi di produzione che, in molti casi, non la rendono competitiva sul mercato nazionale e internazionale, come pure all'insufficiente reperimento di nuove riserve coltivabili tali da compensare il declino produttivo con la conseguente chiusura di numerosi esercizi.

Infatti, se sotto più di un profilo il settore ha risentito dei medesimi fattori nega-

tivi che hanno influenzato l'attività industriale in genere, sul piano strutturale il settore ha sofferto e soffre di peculiari condizionamenti, quali il progressivo esaurimento delle risorse, la difficile manovrabilità dei prezzi in rapporto alle quotazioni internazionali, l'inadeguato sviluppo della ricerca mineraria, sia di base che operativa.

Non migliora il giudizio complessivo, il sottolineare che, in questo contesto negativo, si sono avuti alcuni interessanti ritrovamenti legati principalmente ad indizi minerali già noti in passato e soltanto di recente valorizzati con l'ausilio di tecnologie più avanzate.

Tali ritrovamenti riguardano i seguenti settori:

*pirite*: miniera di Campiano (Grosseto), attualmente in fase di avanzata preparazione;

*piombo e zinco*: miniera di Masua (Cagliari), nata da ricerche effettuate in un giacimento già conosciuto che costituisce la più importante attività piombo-zincifera italiana;

*uranio*: miniera di Novazza (Bergamo) e di Val Vedello (Sondrio). Nelle due attività, la prima in fase di preparazione e la seconda in fase di avanzata ricerca, esistono riserve di minerali uraniferi che consentirebbero di alimentare le attuali centrali nucleari per alcuni anni;

*rutilo*: miniera di Pianpaludo (Savona). Si tratta di un'attività che potrà fornire una elevata quantità di minerali di titanio da rocce verdi ove venissero risolti alcuni problemi di trattamento minerallurgico e metallurgico del minerale;

*sali potassici*: interessanti sono state le ricerche effettuate in Sicilia in questo settore. Fra le altre si ricorda la miniera Milena (in avanzato stato di preparazione) ed i lavori di ricerca con sondaggi eseguiti dall'Ente minerario siciliano in vari permessi di ricerca.

Inoltre sta assumendo interesse la ricerca di noduli di manganese nel Mare Tirreno meridionale.

Proprio queste notizie confermano che le risorse minerarie a tutt'oggi note e sfruttate sul territorio italiano sono per la quasi totalità costituite da giacimenti caratterizzati da più o meno evidenti e consistenti manifestazioni superficiali. Tali indizi, spesso molto palesi, hanno rappresentato, all'origine, il filo conduttore per la ricerca della prosecuzione nel sottosuolo di quelle parti di mineralizzazioni, talora anche importanti, risparmiate dall'alterazione e dall'attività erosiva.

Sono così nati i principali centri minerari del paese, nei quali lo sviluppo dei lavori di coltivazione e di preparazione ha rappresentato praticamente la fondamentale, quando non l'unica, attività di ricerca per l'individuazione di nuove riserve.

Ricorrono solo nella nostra storia mineraria più recente i pochi casi in cui una consistente campagna di ricerche e delimitazioni ha preceduto l'attività di coltivazione in maniera determinante, tale da permettere di adeguare fin dall'inizio le strutture, i servizi e l'organizzazione di miniera alle caratteristiche qualitative, quantitative e morfologiche del giacimento. Anche dove ciò si è verificato, si è comunque sempre trattato di ricerche operative di carattere indiziario.

Soltanto in epoca relativamente recente alcune iniziative di ricerca di base, peraltro limitate da inadeguatezza di risorse finanziarie, sono state promosse sul territorio nazionale.

Particolare rilievo meritano in tale contesto il Programma generale straordinario di ricerca, intrapreso fin dal 1971 dalla Regione sarda, tramite il proprio Ente minerario, e una prima serie di interventi più ampiamente distribuiti sul territorio nazionale, del Ministero dell'industria, tramite la Direzione generale delle miniere, che mediante una serie di programmi di ricerca di base a tema, la cui attuazione è stata affidata all'ENI che dispone, nell'ambito del settore SAMIM, di un'apposita struttura specializzata (la società RIMIN), ha portato fino ad oggi a realizzare quattro programmi di ricerca, di cui uno ancora in corso di attuazione, e ad al-

lestirne un quinto che dovrà attuarsi a partire dal 1982.

Detti programmi riguardavano zone della Sardegna, della Toscana, della Calabria e del Piemonte.

Le attività concluse e quelle in atto dimostrano come una serie di interventi coordinati e metodici si possano tradurre in reperimenti, in situazioni favorevoli, di nuovi corpi minerari.

Da qui la necessità di svolgere una vera « politica mineraria » intesa come programmazione dell'attività estrattiva, coordinata con le esigenze dell'industria metallurgica e, ancora più a valle, dell'industria manifatturiera nazionale.

Con queste finalità il Governo aveva già presentato, nella passata legislatura, un disegno di legge (n. 1086 Senato) che aveva l'obiettivo di avviare un rilancio globale dell'industria mineraria in Italia, ma il provvedimento, sul quale era cominciato il dibattito parlamentare, decadde con la fine della legislatura.

Nella presente legislatura le maggiori forze politiche, consapevoli dell'importanza di un rilancio dell'attività mineraria nel nostro Paese, hanno preso l'iniziativa presentando sull'argomento proprie proposte di legge le quali, pur diversamente articolate, mantengono, sulle principali questioni, una certa uniformità di ispirazione rispetto al vecchio testo governativo.

Nel febbraio scorso infine si è pervenuti alla presentazione in Senato, da parte del Governo, del disegno di legge n. 1290, oggi in discussione, che costituisce, in linea generale, la riproposizione del precedente testo governativo.

Questo disegno di legge è destinato ad impiantare una normativa idonea a rilanciare il settore minerario fornendo, oltre al quadro di riferimento normativo, anche il necessario supporto finanziario.

Il provvedimento raccoglie inoltre l'indicazione contenuta nella Relazione generale mineraria del 1975 presentata in Senato dal Ministro dell'industria il 15 marzo di quell'anno, riguardo alla necessità di un disegno di legge concernente il finanziamento della ricerca infrastrutturale di base, l'incentivazione della ricerca operativa all'interno del

paese, il ripiano delle attività minerarie in perdita considerate di interesse nazionale, la ricerca operativa all'estero, nonché il finanziamento degli *stocks* strategici.

Bisogna notare infatti che fino ad oggi i provvedimenti adottati hanno avuto carattere frammentario proponendosi solo la soluzione di crisi locali o di comparto e finendo con l'impegnare le risorse disponibili a garanzia esclusiva del mantenimento del posto di lavoro. È venuta meno, cioè, una linea di « politica mineraria » che raccordasse in un quadro unico gli obiettivi (continuità e sicurezza degli approvvigionamenti) con gli strumenti predisposti per raggiungerli (ricerca di base, ricerca operativa, ricerca all'estero, incentivazioni).

Le sostanze minerali che rientrano nel campo di applicazione della legge sono quelle individuate al secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, con l'esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi.

Questa definizione dell'ambito di applicazione è da ritenere positiva in quanto l'attività di ricerca di sostanze dalle caratteristiche peculiari può essere meglio disciplinata in specifici provvedimenti.

Non bisogna dimenticare infatti che sono già in Parlamento provvedimenti riguardanti le energie alternative e la geotermia e che il Governo, già nella passata legislatura, aveva presentato un disegno di legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, di cui si auspica peraltro una sollecita ripresentazione.

Sempre in merito all'ambito di applicazione della norma in questione viene da alcuni fatto notare come l'esame geo-strutturale non possa prescindere dallo studio delle strutture e delle anomalie connesse a giacimenti di fluidi geotermici e dei minerali radioattivi: l'osservazione, che dal punto di vista tecnico-operativo è pertinente, si rivela tuttavia superflua in quanto, nel successivo articolo 4, tutta l'attività di ricerca di base è riservata allo Stato, ed in particolare al Ministero dell'industria, che la svolge direttamente o, in base ad apposite convenzioni, tramite l'ENI (terzo comma).

Le modalità di elaborazione della politica mineraria nazionale si sviluppano nei precedenti articoli 2 e 3, i quali affidano al CIPE il compito di fissare gli indirizzi generali del settore all'interno di un quadro generale di sviluppo del Paese.

Si tratta evidentemente di una decisione corretta in quanto affida scelte di importanza strategica per l'economia nazionale ad un organismo tecnico e politico ad un tempo, capace di assicurare, tra l'altro, il necessario coordinamento intersettoriale.

Compito del CIPE è quello di verificare che la proposta elaborata dal Ministro dell'industria sia in armonia con le esigenze generali di sviluppo economico del Paese e, per questa verifica, si avvale del parere della Commissione consultiva interregionale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria. È una procedura che dovrebbe consentire al CIPE entro i termini previsti e senza eccessi burocratici di emettere la relativa delibera.

Strumenti operativi di questa strategia sono poi i programmi quinquennali (art. 3) che vengono predisposti dal Ministero dell'industria con il supporto tecnico-politico del Consiglio superiore delle miniere, delle Amministrazioni interessate e della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970. I programmi, così come i relativi aggiornamenti e le revisioni, sono quindi sottoposti all'approvazione del CIPE che li trasmette al Parlamento.

I due articoli esaminati definiscono bene i due momenti, rispettivamente quello politico e quello tecnico-operativo, che concretizzano la politica mineraria.

I programmi quinquennali di cui si è detto dovranno riservare ampio spazio alla ricerca di base in quanto si ritiene che larga parte del territorio nazionale sia ancora oggi non adeguatamente studiata, specie se si tiene conto dei mezzi tecnici disponibili per la ricerca e la prospezione. Inoltre, se si considera che esistono affinate tecnologie per sviluppare una qualificata ricerca nei fondi marini — sia che si tratti di acque territoriali che di piattaforma continentale — si capisce perchè il rilancio della ricerca di ba-

se sia da considerare uno dei perni del provvedimento in esame.

La ricerca mineraria di base è dunque una fase impegnativa dell'industria mineraria. I giacimenti infatti non vengono più trovati per caso ma il ritrovamento è frutto di studi e attente ricerche.

Per queste ragioni la ricerca di base è il presupposto necessario di una seria politica mineraria. E da questo consegue (art. 4) che lo Stato deve assumersi in prima persona l'onere di questa ricerca e il compito di individuare l'entità e la qualità delle proprie risorse minerarie. Per di più, è facile immaginare che la ricerca di base in Italia — cioè in un Paese dove la tradizione mineraria è molto antica — dovrà comportare un impegno consistente.

Gli esperti dicono che nel nostro Paese è praticamente da escludere la possibilità di trovare nuovi giacimenti superficiali, se non di modesta entità, eseguendo rilievi e prospezioni volti semplicemente a localizzare affioramenti mineralizzati che fossero finora sfuggiti all'osservazione. Dovrà perciò essere effettuata una ricerca in profondità.

Ma l'individuazione di nuovi giacimenti in profondità può essere realizzata soltanto utilizzando tecniche moderne di esplorazione: le sole che possono portare alla localizzazione di giacimenti sepolti fornendo dati che non è possibile ottenere con il semplice rilievo geologico di superficie. Tali tecniche possono peraltro portare ad individuare quei giacimenti di minerali pregiati che, avendo un contenuto di minerale utile basso o molto basso, sfuggono facilmente alla osservazione.

Sottolineare l'importanza della ricerca di base vale anche a spiegare il suo affidamento ad operatori pubblici: si tratta indubbiamente di una scelta oculata, in quanto detta attività produce informazioni che sono di proprietà dello Stato, il quale le mette a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Quanto all'affidamento di un ruolo di primo piano (art. 4, terzo comma), si può dire che esso può essere fatto risalire implicitamente a tutto il dibattito parlamentare che ha visto impegnate le forze politiche nel difficile compito di dare soluzione ai problemi

connessi al trasferimento delle aziende ex-EGAM.

Il risultato delle attribuzioni, i programmi di risanamento e sviluppo elaborati ed approvati, nonché i provvedimenti assunti nel tempo — dalla delibera CIPE del 1° dicembre 1977, nella quale veniva operata una riduzione delle previsioni di spesa per la ricerca, sia di base che operativa, del programma elaborato dall'ENI per il settore minerario ex-EGAM, alla legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, (art. 2, settimo comma), con la quale si conferma il versamento all'ENI di tali fondi — costituiscono sintomi inconfondibili di una volontà politica di attribuzione all'ENI del compito di ricerca di base; volontà sicuramente sostenuta e rafforzata dalla riflessione su quale sia oggi la presenza dell'ENI in questo settore. Esso infatti dispone di un patrimonio tecnico ed umano dotato della necessaria qualificazione professionale, costituito sia dalle esperienze dei tecnici minerari dell'ex EGAM, sia dalle competenze dell'AGIP mineraria, che si prestano in molti casi ad una fruttuosa integrazione.

La norma va quindi giudicata positivamente, come espressione di una volontà tendente a conferire efficacia e coerenza di impostazione all'attività di ricerca di base, come è confermato anche dall'altra norma che attribuisce al Ministero dell'industria il compito di verificare, anche durante lo svolgimento dell'attività, la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate (articolo 4, quarto comma).

Circa quest'ultima disposizione si deve tuttavia evidenziare il pericolo di una sua scarsa efficacia laddove il Ministero non si avvalga del supporto tecnico di collaudate strutture operative esterne. Positiva la qualificazione pubblica degli operatori anche per quanto riguarda la ricerca all'estero per la quale l'articolo 17 del provvedimento prevede contributi nella misura del 60 per cento delle spese sostenute: essa risponde infatti alla necessità di garantire che le risorse stanziolate dallo Stato siano effettivamente utilizzate per attività intese ad avvantaggiare l'apparato produttivo del Paese; cosa che non sarebbe evidentemente possibile quando si aprisse l'accesso ai fondi previsti dal dise-

gno di legge a qualunque società operante in Italia ma potenzialmente controllata da centri decisionali esteri.

La scelta dell'operatore pubblico risulta inoltre logica anche perchè la norma si riferisce ad attività di ricerca e non di coltivazione di giacimenti minerari; in altri termini, è opportuno che alle autorità del Paese ospite si presenti un interlocutore che intrattenga tutti i necessari rapporti e svolga tutte le azioni occorrenti alla prospezione ed alla ricerca sulle aree ritenute di maggiore interesse.

Visto che si è in tema di attività mineraria all'estero mi sembra ancora opportuno precisare che la priorità degli interventi nei diversi settori di approvvigionamento è determinata dalle indicazioni espresse dal CIPE, e, secondo una coerente interpretazione della *ratio* del disegno di legge, gli interventi all'estero potranno essere attuati attraverso partecipazioni ed attività di ricerca mineraria nell'ambito di unità minerarie già produttive; attraverso partecipazioni ed attività di esplorazione mineraria già avviate ovvero attraverso nuove iniziative di esplorazione mineraria in associazione o in proprio. Ognuna di queste attività comporta, a garanzia della migliore scelta tecnica, economica e industriale, una intensa attività di ricerca, analisi e valutazione delle opportunità da individuarsi in varie parti del mondo, tenendo conto delle componenti politiche, economiche e sociali dei Paesi interessati.

Un ultimo rilievo in tema di attività all'estero riguarda la inclusione nel provvedimento di una norma specifica riguardante l'incentivazione della ricerca applicata (art. 16) al rinvenimento dei noduli polimetallici, la cui presenza è stata accertata in vaste zone dei fondi marini e dai quali è possibile estrarre il manganese ed altri minerali di importanza economica e strategica quali il nichel, il rame ed il cobalto.

È stato accertato che l'85 per cento dei noduli polimetallici si troverebbe in zone di fondo marino su cui non si irradiano i « diritti sovrani » degli Stati costieri. Queste zone di fondo marino, in base alla Convenzione di Ginevra del 1958 sull'Alto Mare, sono considerate « *res communis omnium* », nel senso che su di esse tutti gli Stati, anche quelli

che non hanno mare, vi possiedono un diritto di uso, uguale « *pro indiviso* ».

L'inappropriabilità dell'alto mare e il diritto d'uso spettante ad ogni Stato sul medesimo si identificano nel principio della libertà dell'alto mare. Da questo principio deriva che ogni Stato è totalmente libero di svolgervi qualsiasi attività che soddisfi il proprio interesse purchè questa attività non pregiudichi identico diritto d'uso degli altri Stati. Dato che questo principio è stato applicato a qualsiasi possibile utilizzazione dell'alto mare, i noduli polimetallici appartengono a chi li prende, a condizione che non venga pregiudicato l'identico diritto degli altri Stati.

Da quanto precede si possono capire sia la complessità del quadro giuridico nel cui contesto si svolge l'attività di ricerca nei mari profondi, sia l'importanza che un aumento delle conoscenze in questo campo può avere per l'approvvigionamento di minerali strategici.

Sui risultati della ricerca strategica di base (art. 5 e 6) avviene la ricerca operativa (art. 8), che comprende il complesso dei lavori che, basandosi sulle conoscenze cartografiche, geologiche, petrografiche, geochimiche, geofisiche e geogiacimentologiche, hanno lo scopo di esplorare determinate zone geografiche al fine di individuare la consistenza di giacimenti di sostanze minerali utili, e di accertarne il grado di utilizzazione in vista di uno sfruttamento minerario.

Si tratta praticamente di compiere tutti i lavori necessari per l'esplorazione di un permesso di ricerca e l'individuazione degli eventuali adunamenti di sostanze utili, ivi compresi ulteriori prospezioni di giacimenti che non sono doppiati della ricerca di base, ma che di questa costituiscono necessario approfondimento e opportuno dettaglio.

A differenza della ricerca di base, la ricerca operativa non è un compito diretto dello Stato ma si fonda sul principio della pluralità degli operatori, pubblici o privati che siano.

Per la ricerca operativa il disegno di legge prevede la concessione di un contributo del 60 per cento (finalizzato ad attività precisamente individuate), le procedure per l'otte-

nimento e quelle per la restituzione in caso di esito positivo della ricerca (art. 10).

Allo scopo di agevolare lo sviluppo di attività estrattive viene inoltre prevista la possibilità di accesso, da parte dei titolari di concessioni di coltivazione, a finanziamenti a tasso agevolato, nella misura del 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione ed alla lavorazione del minerale (art. 12).

Tutte le agevolazioni previste dal provvedimento non sono naturalmente cumulabili con quelle previste da altre leggi (art. 13).

Nei due successivi articoli il disegno di legge introduce il concetto del mantenimento in stato di potenziale coltivazione di talune miniere e quello del mantenimento in fase produttiva di miniere la cui coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Il concetto di « potenziale coltivazione » o « *stand-by* » (art. 14) si riferisce a miniere che — pur non essendo o potendo essere in attività — si ritiene debbano essere tenute pronte per un rapido ripristino dell'attività produttiva in quanto i minerali in esse estraibili rivestono importanza strategica per il Paese, in senso sia militare che economico.

Poichè l'attività di mantenimento comporta dei costi, questi sono a carico dello Stato proprio in vista delle finalità che si perseguono. Il compito di decidere in merito è demandato al CIPE che delibera avendo riferimento alle esigenze economiche del Paese o al valore strategico delle produzioni.

Si riafferma quindi in questa norma e nella successiva, che prevede il mantenimento in produzione (o la riattivazione) per un periodo non superiore ai tre anni dall'approvazione della legge, di miniere in perdita, il principio generale al quale si ispira il disegno di legge, di garantire in qualunque condizione il minimo indispensabile alle esigenze del Paese evitando di immettere sul mercato prodotti per sleale concorrenza.

L'articolo 16 prevede la concessione di agevolazioni alla ricerca applicata, mentre le procedure di erogazione di contributi per la promozione ed il sostegno dell'attività di ricerca all'estero (di cui si è già detto) sono fissate negli articoli 17 e 18.

Quanto agli importi stanziati dal disegno di legge in esame, si deve osservare preliminarmente che essi, essendo rimasti pressochè invariati rispetto a quelli previsti nel citato disegno di legge n. 1086 della scorsa legislatura, si presentano, a distanza di circa tre anni dalla loro prima quantificazione, sostanzialmente inadeguati sia per quanto riguarda la ricerca di base, sia, soprattutto, per quanto riguarda la ricerca all'estero.

In conclusione, si può affermare che la logica del disegno di legge rispetta chiaramente la volontà dello Stato, da una parte di intervenire in prima persona al fine di rilanciare adeguatamente il settore minerario, dall'altra di inquadrare tale intervento in un contesto di programmazione, di cui un momento saliente è l'elaborazione da parte del Ministero dell'industria di programmi quinquennali aventi tra l'altro lo scopo di indirizzare gli operatori pubblici e privati verso la ricerca in aree dichiarate « indiziate per minerale » dallo Stato stesso.

Si aggiunga che anche la previsione del mantenimento in stato di « potenziale coltivazione » — ove necessario — di alcune miniere, è indice di una volontà politica di ripresa del settore, che si sostanzia nella possibilità, in tal modo offerta, di riprendere in tempi brevi i normali ritmi produttivi di tali miniere.

Per quel che riguarda le reali possibilità di decollo del settore minerario in Italia si deve rilevare che è condizione non solo di sviluppo, ma di sopravvivenza del settore stesso, che il disegno di legge venga rapidamente approvato e percorra con ragionevole speditezza il suo *iter* anche per evitare che i fondi stanziati, pur se congruamente aumentati rispetto a quelli previsti nel testo governativo del disegno di legge in esame, si dimostrino ancora una volta non adeguati.

Occorre inoltre tener presente che — per quanto riguarda l'applicazione in Italia della legge in esame — sarebbe opportuno non solo adeguare sia la legge mineraria del 1927, sia le norme di polizia mineraria del 1959, per tenere conto dei progressi della tecnologia e per rimuovere quindi alcune prescrizio-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni obsolete, ma anche risolvere, in sede normativa, i potenziali conflitti di competenza fra settore delle attività estrattive e quello dell'assetto territoriale, rendendo più equilibrato il rapporto con le Regioni e i Comuni per quel che riguarda la legislazione urbanistica.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1290, nel testo della Commissione, il relatore è stato incaricato anche di proporre l'assorbimento in esso dei disegni di legge abbinati nn. 382, 493, 1062 e 1117.

Rossi, *relatore*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODUZIONE MINERARIA ITALIA  
MINERALI METALLIFERI, NON METALLIFERI, FONTI DI ENERGIA

QUALITA' (In A e B è indicato il metallo contenuto)	Anno 1970	Anno 1980	± V/1970 %
	Quantità t.	Quantità t.	Variazione
<i>a) Minerali non ferrosi di:</i>			
Alluminio . . . . .	52.462	5.875	— 88,91
Antimonio . . . . .	1.299	713	— 45,11
Mercurio . . . . .	1.530	—	—
Piombo . . . . .	35.200	23.612	— 32,92
Zinco . . . . .	109.686	54.612	— 50,21
Rame . . . . .	2.113	604	— 71,42
Magnesio . . . . .	10.206	8.562	— 16,11
<i>b) Minerali di ferro e associati:</i>			
Ferro . . . . .	540.000	281.000	— 47,97
Manganese . . . . .	12.463	2.763	— 77,83
<i>e) Minerali non metalliferi:</i>			
Amianto . . . . .	118.518	157.794	+ 33,14
Baritina . . . . .	274.786	203.038	— 26,12
Feldspato . . . . .	177.136	344.301	+ 94,37
Fluorite . . . . .	277.927	151.965	— 45,32
Fosfati naturali . . . . .	—	—	—
Grafite . . . . .	2.088	3.957	+ 89,52
Mica . . . . .	—	—	—
Pirite . . . . .	1.746.127	827.424	— 52,62
Salgemma . . . . .	2.852.292	3.957.125	+ 38,74
Sali potassici . . . . .	1.894.289	1.301.649	— 31,29
<i>Silicati idrati di Al:</i>			
— Argille refrattarie . . . . .	312.611	226.343	— 27,60
— Bentonite . . . . .	320.856	322.888	+ 0,64
— Caolino e argille caoliniche . . . . .	112.528	93.271	— 17,02
Talco e stealite . . . . .	154.618	165.905	+ 7,30
Zolfo . . . . .	354.218	100.852	— 71,53
<i>f) Fonti di energia:</i>			
(esclusi idrocarburi liquidi e gassosi)			
Lignite . . . . .	1.475.098	1.932.571	+ 31,02
Vapore endogeno . . . . .	31.096.757	29.666.176	— 4,60
Carbone Sulcis . . . . .	295.482	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## BILANCIA COMMERCIALE ITALIA

(Netto — in milioni di lire)

## MINERALI

Qualità	Anno 1970		Anno 1980	
	Import. (—)	Esport. (+)	Import. (—)	Esport. (+)
<b>a) Minerali non ferrosi di:</b>				
Alluminio . . . . .	6.038		80.462	
Antimonio . . . . .	545		6	
Piombo . . . . .	1.397		22.082	
Zinco . . . . .	4.922		79.262	
Rame . . . . .		1.499		1.656
<b>Totale (a)</b> . . . . .	<b>11.403</b>		<b>180.156</b>	
<b>b) Minerali di ferro e associati:</b>				
Ferro . . . . .	70.392		344.922	
Manganese . . . . .	2.895		24.169	
Cromo . . . . .	3.031		15.266	
Molibdeno . . . . .	6.657		75.792	
Titanio . . . . .	1.526		2.138	
Tungsteno . . . . .	384		1.495	
<b>Totale (b)</b> . . . . .	<b>84.885</b>		<b>463.782</b>	
<b>c) Altri minerali di:</b>				
Zirconio (totale c) . . . . .	1.643		8.725	
<b>e) Minerali non metaliferi:</b>				
Amianto . . . . .	6.418		39.202	6.595
Baritina . . . . .		149		1.441
Feldspato . . . . .		213		
Fluorite . . . . .		2.062	3.983	
Fosfati naturali . . . . .	20.770		113.709	
Grafite . . . . .	690		1.296	
Mica . . . . .	286		327	
Pirite . . . . .	6.595		5.823	
Salgemma . . . . .		404		361
Sali potassici . . . . .	4.646		61.811	
<b>Silicati idrati di Al:</b>				
— Argille refrattarie . . . . .	11.341		37.295	
— Bentonite . . . . .	62		619	
— Caolino e argille caoliniche . . . . .	14.554		91.086	
Talco e secalite . . . . .		1.884		3.272
Zolfo . . . . .	5.065		63.873	
<b>Totale (e)</b> . . . . .	<b>65.715</b>		<b>407.355</b>	
<b>f) Fonti di energia (esclusi idrocarburi liq. o gass.)</b>				
Lignite . . . . .	3.593		13.529	
Altri combustibili fossili . . . . .	124.990		971.375	
<b>Totale generale (esborso complessivo)</b> . . . . .	<b>292.229</b>		<b>2.044.922</b>	

## ATTIVITA' MINERARIA E METALLURGICA ITALIA

## MANODOPERA

ATTIVITA'	Anno 1970	Anno 1980	Variazione
	numero	numero	± 1980/1970 %
<b>ATTIVITA' MINERARIA</b>			
<i>Minerali non ferrosi di:</i>			
Alluminio, Antimonio, Mercurio, Piombo, Zinco, Rame, Magnesio . . . . .	6.080	2.798	— 53,98
<i>Minerali di ferro e associati:</i>			
Ferro, Manganese . . . . .	1.139	320	— 71,91
Totale . . . . .	7.219	3.118	— 56,81
<i>Minerali non metalliferi:</i>			
Amianto, Baritina, Feldspato, Fluorite, Fosfati naturali, Grafite, Mica, Pirite, Salgemma, Sali potassici, Argille refrattarie. Bentonite, Caolino, Argille caoliniche, Talco e Steatite, Zolfo . . . . .	9.127	6.095	— 33,22
<i>Fonti di energia:</i>			
(esclusi idrocarburi liquidi e gassosi)			
Lignite, Vapore endogeno . . . . .	1.704	1.203	— 29,40
Totale attività mineraria . . . . .	18.050	10.416	— 42,29

PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

a) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Attuazione della politica mineraria* » (382).

10 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

b) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Attuazione della politica mineraria* » (493).

10 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

c) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicativa nel settore minerario* » (1062).

10 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

d) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Norme per la incentivazione dell'attività mineraria e per la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime minerarie* » (1117).

29 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

a) che all'articolo 2 al posto del parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sia previsto il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 381;

b) che all'articolo 15 per il previsto parere parlamentare in relazione all'emana- zione da parte del Governo della normativa per l'aggiornamento della revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, non sia istituita apposita Commissione bicamerale ma si faccia riferimento alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere;

c) che la normativa del disegno di legge n. 1117 faccia salvi comunque i poteri delle regioni a statuto speciale sull'attività mineraria.

e) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Attuazione della politica mineraria* » (1290).

29 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che la normativa faccia salvi i poteri delle regioni a statuto speciale sull'attività mineraria.

PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) SUI DISEGNI DI LEGGE:

« *Attuazione della politica mineraria* »  
(382);

« *Attuazione della politica mineraria* »  
(493);

« *Norme in materia di ricerca di base,  
operativa ed applicativa nel settore mi-  
nerario* » (1062);

« *Norme per la incentivazione dell'atti-  
vità mineraria e per la sicurezza degli  
approvvigionamenti di materie prime  
minerarie* » (1117).

25 marzo 1981

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro ulteriore corso, facendo presente che l'orizzonte finanziario e le modalità di copertura per un provvedimento organico in materia di disciplina delle attività minerarie devono essere mantenuti nei limiti dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte capitale iscritto nel progetto di bilancio per il 1981, attualmente all'esame del Parlamento. Tale accantonamento presenta un importo pari a 34 miliardi di lire che corrisponde allo stanziamento previsto nel disegno di legge n. 1290 sul quale, in pari data, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

b) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Attuazione della politica mineraria* » (1290).

25 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Infatti l'onere complessivo per il 1981, valutato in lire 34 miliardi, viene coperto utilizzando un accantonamento specifico iscritto nel fondo speciale di parte capitale per il 1981 destinato alle finalità della normativa in esame.

c) SU EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE: « *Attuazione della politica mineraria* » (1290)

22 settembre 1981

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione industria, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro eventuale accoglimento pur facendo rilevare quanto segue:

a) in primo luogo è opportuno che la Commissione di merito, tenuto conto dei tempi realisticamente necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento, valuti lo slittamento al 1982 della prima autorizzazione poliennale di spesa;

b) in secondo luogo appare necessario, nell'attuale fase di consolidamento applicativo della tipologia della legislazione di spesa prevista in via generale dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1978, esplicitare, con apposita norma, che la successiva quantificazione annuale delle quote di spesa destinate ad essere iscritte in ciascun esercizio successivo al primo viene demandata alla legge finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1290**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali di uranio.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

## Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4.

*Identico.*

## Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

### Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

### Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

In tali zone, relativamente al territorio nazionale, è sospesa la concessione di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochemiche, geognostiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per le materie prime di interesse siderurgico e gli enti mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche geochemiche, geognostiche, geostatistiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono prese in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochemici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

nerari delle Regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi della propria legge istitutiva e possono avvalersi di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

## Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, d'intesa con le Regioni stesse.

*Identico.*

*Identico.*

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

*Identico.*

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma,

(Segue: *Testo del Governo*)

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geomine-  
rari, topografici, geofisici e geochimici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a  
giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi  
e fornelli;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) *identica*;

e) *identica*.

*Identico.*

*Identico.*

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

*Identico.*

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 11.

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti e ristrutturazioni devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addebi, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

*Identico.*

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 17.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi allo ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

Art. 17.

*Identico:*

(Segue: *Testo del Governo*)

al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie allo espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI.

Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

b) *identica*;

c) *identica*.

*Identico.*

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vi-

(Segue: *Testo del Governo*)

gore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) *identica*;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore minerario, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) provvedere al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di potenziare la direzione generale delle miniere e il Corpo delle miniere, adeguandoli alle nuove attribuzioni loro conferite dalla presente legge;

(Segue: *Testo del Governo*)

f) provvedere al riordinamento del consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica temperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica.*

*Identico.*

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) *identico;*

2) *identico;*

a) *identica;*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

## Art. 22.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1981-1985:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 44 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

## Art. 22.

*Identico:*

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

(Segue: *Testo del Governo*)

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 45 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 60 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1981 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 135 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

*Identico.*

Art. 23.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 382**

D'INIZIATIVA DE SENATORI BONDI ED ALTRI

**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e minerali radioattivi.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

**Art. 2.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentiti le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, l'Ente nazionale idrocarburi e l'IRI per quanto attiene alle materie prime di interesse siderurgico, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore dei minerali e dei metalli nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, sentite le Regioni a statuto speciale e le organizzazioni di categoria, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che, nel quadro degli indirizzi fissati ai sensi del primo comma e sulla base delle indicazioni di politica industriale in attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, rivestono rilevante

interesse per il Paese e necessitano di un particolare sostegno finanziario.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

**Art. 3.**

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare la conoscenza sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime di minerali e di metalli, della consistenza delle riserve minerarie accertate e della previsione delle possibilità di integrazione di tali riserve attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario e metallurgico.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

**Art. 4.**

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e negli studi sistematici geologico-strutturali finalizzati al-

la ricerca mineraria, nelle prospezioni geogiacimentologiche; nella elaborazione e pubblicazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI, per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, e gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, di concerto con le Regioni stesse.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa.

L'ENI e gli altri soggetti esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi delle rispettive leggi istitutive e possono avvalersi, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di studi e ricerche effettuati o effettuabili da parte di Università o di altri soggetti pubblici o privati.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse e ne dà pubblicazione su apposito bollettino.

#### Art. 5.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto e in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nella esecuzione di studi sulla coltivazione e valorizzazione dei minerali.

#### Art. 6.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree indiziate,

come documentato o dalle ricerche di base di cui al precedente articolo 4 o da precedenti documentate conoscenze, i quali presentino piani tecnico-finanziari relativi a programmi di ricerca già approvati ai sensi degli articoli 5 e 15 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geomine-rari, topografici e geofisici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento di comprensori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di educazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni a statuto speciale.

L'Ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate

dall'ingegnere capo del distretto minerario previo parere conforme, nelle Regioni a statuto speciale, dei competenti organi regionali.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

#### Art. 7.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 6 è determinato il piano di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

I contributi sono recuperati qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva d'inizio dell'attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo avrà luogo al tasso di interesse e secondo le modalità decise in base al successivo articolo 9.

Il concessionario, che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo, può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

#### Art. 8.

Il pagamento di cui all'articolo 7, quinto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di esercizio e nei limiti delle suindicate perdite.

#### Art. 9.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessione

di coltivazione mineraria, relativamente a sostanze dichiarate di importanza strategica ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti e ristrutturazioni devono essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, ivi compreso quello erogato ai sensi del precedente articolo 6, di durata non superiore a dieci anni e con un periodo massimo di preammortamento di tre anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari alla estrazione ed alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

## Art. 10.

Le iniziative ammesse ad agevolazioni in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi, fatte salve quelle previste da leggi regionali.

La quota di investimenti ammessa al finanziamento agevolato è aumentata di 10 punti quando concorrano finanziamenti derivanti dalla legislazione comunitaria.

## Art. 11.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva e non vadano oltre i livelli del consumo nazionale.

Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsate le spese necessarie per la produzione autorizzata ai sensi del precedente primo comma.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con le Regioni a statuto speciale, nei casi in cui l'attività mineraria cada nel loro territorio.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

## Art. 12.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE, di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 11. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera, tenuto conto del consumo nazionale.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

#### Art. 13.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico e la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali per l'elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

#### Art. 14.

Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e all'IRI, per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b) lavori di ricerca operativa;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni di una commissione di tre esperti, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ENI riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sull'attività di ricerca mineraria svolta all'estero e sui contributi ottenuti per tale attività.

#### Art. 15.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

#### Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

#### Art. 17.

È costituita una commissione formata da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dalle Regioni a statuto speciale, dalle altre Regioni e dal Consiglio superiore delle miniere. Tale commissione è incaricata di predisporre una organica proposta per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regio-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica raggiunta dal settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio dei titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali. Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

## Art. 18.

La commissione di cui all'articolo precedente elaborerà altresì proposte per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per adeguarle

all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica, contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dell'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di concerto con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro affidate;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

## Art. 19.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1978 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982;

b) per l'erogazione di contributi di cui all'articolo 6, lire 44 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1978 e 1979 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 9, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1978, di lire 4 miliardi per il 1979, di lire 7 miliardi per il 1980, di lire 9 miliardi per il 1981, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1992, di lire 9 miliardi per

il 1993, di lire 6 miliardi per il 1994, di lire 3 miliardi per il 1995 e di lire 1 miliardo per il 1996;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 11 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 12, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1979 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 14, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE n. 493**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEL PONTE ED ALTRI

**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei composti di uranio.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

**Art. 2.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentiti le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni di categoria, l'Ente nazionale idrocarburi e l'IRI per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che, nel quadro degli indirizzi fissati ai sensi del primo comma e sulla base delle indicazioni di politica industriale in attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, rivestono rilevante interesse per il Paese e necessitano di un particolare sostegno finanziario.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

**Art. 3.**

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

**Art. 4.**

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria, nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche e giacimentologiche; nella elaborazione di

tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico e gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi delle rispettive leggi istitutive e possono avvalersi, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di Università o di altri soggetti pubblici o privati.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse e ne dà pubblicazione su apposito Bollettino.

#### Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il parere delle Regioni deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

#### Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano

già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

#### Art. 7.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto e in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nella esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.

#### Art. 8.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino piani tecnico-finanziari relativi a programmi di ricerca già approvati ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'Ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

#### Art. 9.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 8 è determinato il piano di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

I contributi sono recuperati qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva d'inizio dell'attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

#### Art. 10.

Il pagamento di cui al precedente articolo 9, quinto comma, è sospeso a richiesta del

concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 14.

#### Art. 11.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente a sostanze dichiarate di importanza strategica ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione ed alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del

tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

#### Art. 12.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi.

#### Art. 13.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la Regione interessata, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da

determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non sono in ogni caso rimborsate le spese necessarie per la produzione autorizzate ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

#### Art. 14.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dia luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 13. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera e la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza s'intende espresso favorevolmente.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività e di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di concerto col Ministro del tesoro da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

## Art. 15.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per l'elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostituiti di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. Il CIPI considera altresì con priorità i progetti di ricerca applicata volti al rinvenimento nei mari profondi di noduli polimetallici.

## Art. 16.

Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e all'IRI, per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI, per quanto attiene alle materie prime di interesse siderurgico.

L'ENI e l'IRI riferiscono al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sull'attività di ricerca mineraria svolta all'estero e sui contributi ottenuti per tale attività.

## Art. 17.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

## Art. 18.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

## Art. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regio-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica raggiunta dal settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una Direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

## Art. 20.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di concerto con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro affidate;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

## Art. 21.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1979 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, lire 44 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1979 e 1980 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 10, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1979, di lire 4 miliardi per il 1980, di lire 7 miliardi per il 1981, di lire 9 miliardi per il 1982, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1993, di lire 9 miliardi per il 1994, di lire 6 miliardi per il 1995, di lire 3 miliardi per il 1996 e di lire 1 miliardo per il 1997;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 13 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 14, la somma

di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 15, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

## Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo di una aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, numero 936.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1062**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCHIETROMA  
ED ALTRI

**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali di uranio.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

**Art. 2.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese.

Il CIPE annualmente verifica e, sentito il parere della Commissione consultiva interregionale, delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni di categoria, eventual-

mente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

**Art. 3.**

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I programmi quinquennali successivi al primo dovranno essere presentati entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del piano quinquennale in scadenza secondo le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie nazionali accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per la ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone di cui al comma precedente sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

## Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici, finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, giacimentologiche e geostatistiche, nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per le materie prime di interesse siderurgico, gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale e, limitatamente all'attuazione del piano quinquennale 1980-1984, con gli altri enti che abbiano svolto in passato e svolgano ancora attività di ricerca di base nei campi di cui al comma precedente, al fine di trasmettere in un'unica sede tutte le conoscenze acquisite o acquisibili in tale settore di ricerca. Tale attività si svolge sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso della esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere costi e tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi della propria legge istitutiva e possono avvalersi di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara entro trenta giorni le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone dopo trenta giorni a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

## Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

## Art. 6.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 4 e 5, coloro i quali hanno interesse a sviluppare la ricerca operativa devono presentare i programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

## Art. 7.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico, geochimico e geostatistico

di dettaglio; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nella esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.

#### Art. 8.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 4 e 5, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo e piani tecnico-finanziari giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici, geochimici e geostatistici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio, difesa dell'ambiente e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica che possono comunque essere contribuite nella misura massima del 60 per cento.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo e non superino comunque l'ammontare del 5 per cento della spesa totale della ricerca, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario; varianti che superino il 5 per cento della spesa totale ammessa a contributo debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere dell'ingegnere capo del distretto minerario competente.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

#### Art. 9.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 8 è determinato il piano di recupero del contributo, per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore qualora quest'ultimo abbia lasciato trascorrere dieci giorni oltre il termine fissato per la scadenza della convenzione di ricerca senza dare inizio alle attività di produzione.

I contributi sono recuperati totalmente qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva di inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza del diritto primario alle attività di produzione.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

## Art. 10.

Il pagamento di cui all'articolo 9, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

## Art. 11.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento

di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

## Art. 12.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi dello Stato italiano; sono invece integrabili con agevolazioni comunitarie; l'entità di due contributi non può comunque superare il contributo massimo previsto dalla presente legge.

Eventuali contribuzioni comunitarie potranno nei casi di miglior favore sostituire le contribuzioni previste dalla presente legge.

## Art. 13.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere la cui coltivazione produce o produrrebbe perdite di gestione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere

interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente terzo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

#### Art. 14.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi minerallurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

#### Art. 15.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pro-

muovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero totale dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento semestrale dei lavori sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI.

#### Art. 16.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

#### Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

#### Art. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggior-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

## Art. 19.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale l'esercita d'intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

## Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 35 miliardi in ragione rispettivamente di lire 5, 6, 7, 8 e 9 miliardi per gli anni dal 1980 al 1984;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, lire 200 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il 1980, di lire 7 miliardi per il 1981, di lire 9 miliardi per il 1982, di lire 10 miliardi per il 1983, di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1994, di lire 10 miliardi per il 1995, di lire 8 miliardi per il 1996, di lire 5 miliardi per il 1996 e di lire 1 miliardo per il 1997;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 13, o mantenute in fase produttiva ovvero riattivate ai sensi della presente legge, la somma di lire 45 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 15, lire 100 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1984.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

## Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo di un'aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1117**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPANO ED ALTRI

**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti consentiti dai rispettivi statuti.

**Art. 2.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni di categoria, le associazioni professionali e l'Associazione nazionale ingegneri minerari (ANIM), fissa per il quinquennio 1980-1984 gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario e della trasformazione chimica e metallurgica delle sostanze minerarie, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese.

Il CIPE individua, per il quinquennio, le sostanze minerali di interesse generale del Paese.

**Art. 3.**

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con le amministrazioni interessate, predispone piani quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I piani, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del CIPI, il quale li trasmette al Parlamento.

I piani, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse mediante approvvigionamento dall'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei piani sono indicati i minerali di preminente interesse nazionale.

Le procedure e gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 e al presente articolo sono adottati anche per i quinquenni successivi al 1980-1984 e dovranno essere espletati entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del piano quinquennale in scadenza.

Alle funzioni attribuitegli dal presente articolo e dagli articoli 4, 6, 7, 8, 10 e 11 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede di intesa con un Comitato di coordinamento nominato ogni 5 anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da nove membri esperti del settore, sei dei quali designati rispettivamente dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, e tre dallo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla esecuzione della ricerca di base prevista nei piani di cui all'articolo 3, oltre che con i servizi centrali e periferici della Direzione generale delle miniere, mediante convenzioni:

- a) con l'ENI, il CNR, enti minerari regionali, istituti universitari;
- b) con i titolari di concessioni di adeguata capacità tecnica nella ricerca di base;
- c) con ditte specializzate italiane o straniere.

Le relative convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni devono individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa, nonchè prescrivere il controllo continuo ed aggiornato da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I titolari delle convenzioni possono avvalersi, nell'esercizio delle attività di cui al primo comma del presente articolo, di altri soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi, nei termini e con le modalità stabilite dalle convenzioni, dai titolari delle convenzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse, dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 5.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di ricerche di carattere minerario; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto e in sotterraneo per l'individuazione e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni. Tali attività devono essere strettamente e congruamente correlate alla elaborazione di progetti esecutivi finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative minerarie.

## Art. 6.

Ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie che presentino programmi tecnico-finanziari di ricerca operativa per le sostanze minerali indicate dal CIPE, a norma del secondo comma dell'articolo 2, sono concessi, dopo approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
- c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori di aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al programma tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stadi di avanzamento dei lavori.

#### Art. 7.

Salva l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 936 del codice civile, le opere e gli impianti costruiti con il beneficio dei contributi di cui all'articolo 6 non possono essere demoliti, asportati o utilizzati, anche parzialmente, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale autorizzazione è subordinata al rimborso della parte di contributo erogato per le opere e per gli impianti, rapportato al valore residuo.

#### Art. 8.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria relativamente alle sostanze minerali di interesse generale del Paese di cui al secondo comma dell'articolo 2.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a 10 anni e con un periodo massimo di preammortamento di 5 anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari alla fase estrattiva, comprendente anche le operazioni di ricerca ordinaria nell'ambito dei giacimenti in coltivazione, i tracciamenti e le grandi preparazioni, e agli impianti di preparazione e arricchimento del minerale. In periodo di congiuntura sfavorevole manifesta ed accertata dal CIPI il finanziamento agevolato può essere esteso dal CIPI stesso alla costituzione di scorte di prodotti minerali e di prima trasformazione degli stessi fino alla concorrenza del 100 per cento del loro valore corrente. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

## Art. 9.

Le iniziative che possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge non sono ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste da altre leggi.

## Art. 10.

Per motivi di interesse generale del Paese il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può deliberare il mantenimento, per un periodo non superiore a tre anni, dello stato di manutenzione di una o più miniere, indispensabile per la riattivazione delle coltivazioni nei limiti di tempo predetto.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di manutenzione.

## Art. 11.

Per non oltre 5 anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2 e per i minerali di interesse generale del Paese di cui allo stesso articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare le linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali

individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI, ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

## Art. 12.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di

estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metalurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività.

#### Art. 13.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

#### Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

#### Art. 15.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare la vigente legislazione in materia di ordinamento regionale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, di protezione dall'inquinamento delle acque, alle peculiari caratteristiche dell'attività mineraria, con la emanazione di normative integrative speciali che tengano specificatamente conto delle suddette caratteristiche;

b) adeguare le norme concernenti l'attività mineraria alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione delle attività

produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM di cui al decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

c) adeguare la vigente legislazione di polizia mineraria al fine di permettere la introduzione delle tecnologie più avanzate e di facilitarne la continua evoluzione. A tale fine può essere prevista anche la emanazione di successivi e specifici decreti ministeriali di aggiornamento;

d) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

e) istituire il Consiglio superiore dell'industria, articolato nelle 3 sezioni: miniere, industria, energia, con soppressione del Consiglio superiore delle miniere e del comitato tecnico per gli idrocarburi;

f) provvedere alla costituzione di un organismo operativo che garantisca l'esecuzione coordinata delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e di quelle attinenti la salvaguardia geologica, idrogeologica e sismica del territorio. Il nuovo organismo avrà una sua personalità giuridica ed autonomia finanziaria. Esso promuoverà, nel suo campo istituzionale, la collaborazione fra le università, il CNR, gli enti regionali e nazionali e le società, pubbliche o private, operanti nel settore. Svilupperà altresì rapporti di interscambio scientifico e professionale con organismi similari esteri ed in particolare con quelli di nazioni appartenenti alla CEE.

#### Art. 16.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi, in ragione di lire

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 miliardo per l'anno 1980 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1984;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, lire 44 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1980 e di lire 4 miliardi per il 1981; di lire 7 miliardi per il 1982; di lire 9 miliardi per il 1983; di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1994; di lire 9 miliardi per il 1995; di lire 6 miliardi per il 1996; di lire 3 miliardi per il 1997 e di lire 1 miliardo per il 1998;

d) per le miniere mantenute in stato di manutenzione ai sensi dell'articolo 10 o mantenute in fase produttiva ai sensi dell'articolo 11, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno

1980 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

## Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 27 miliardi, si provvede mediante utilizzo di una aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, numero 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.